



Reperibilità passiva in un giorno festivo e riposo compensativo

Il ccnl Aris per il personale non medico delle strutture sanitarie private, stipulato lo scorso 8 ottobre, ricalcando una previsione già contenuta nel precedente ccnl, stabilisce - all'art.60 - che «*nel caso in cui la pronta disponibilità cada in un giorno programmato come giorno di riposo o nelle festività infrasettimanali, di cui all'art. 31 del presente contratto, spetta un riposo compensativo senza riduzione del debito orario settimanale*».

Analoga previsione è contenuta all'art. 54 del ccnl Aris per il personale dipendente da RSA e Centri di Riabilitazione.

In sostanza, allorché la pronta disponibilità (o reperibilità) passiva cada in un giorno di riposo o festivo, la suindicata normativa contrattuale prevede la concessione al dipendente di una giornata di riposo la cui fruizione lascia, tuttavia, immutata l'ordinaria prestazione oraria settimanale e, quindi, impone una variazione in aumento della durata dell'attività lavorativa da prestare negli altri giorni della settimana.

Tale norma si configura rispettosa di un consolidato orientamento giurisprudenziale, a mente del quale la pronta disponibilità passiva non può essere equiparata alla prestazione di lavoro, risolvendosi, invece, in una obbligazione strumentale ed accessoria, qualitativamente diversa da quella lavorativa, che, pur comportando una limitazione della sfera individuale del lavoratore (consistendo nell'obbligo del lavoratore di porsi in condizione di essere prontamente rintracciato), non impedisce - tuttavia - il recupero delle energie psicofisiche (cfr. *ex multis* Cass. sentenza 5465/2016 e Cass. 26723/2014).

Per tali motivi, come precisato dai giudici di legittimità, il lavoratore può scegliere se compensare o meno il giorno di pronta disponibilità passiva, inoltrando al datore di lavoro espressa richiesta la quale trova la sua *ratio* nella maggiore gravosità della prestazione che, in caso di fruizione del riposo compensativo, dovrà essere resa negli altri giorni lavorativi (cfr. Cass. sentenza 18644/2017).

La Cassazione, inoltre, in occasione di una causa promossa da alcuni lavoratori del Comparto Sanità, ha precisato altresì che, nel caso di reperibilità prestata in giorno festivo senza effettivo svolgimento di attività lavorativa, la mancata fruizione di un giorno di riposo compensativo (previsto dalla contrattazione collettiva ma, al pari di quanto disposto nell'ambito della Sanità privata, senza complessiva riduzione del debito orario) non configura il diritto del lavoratore al risarcimento del danno da usura psico-fisica, trattandosi di mera disponibilità ad una prestazione eventuale, non idonea ad incidere in alcun modo sulle capacità psichiche e fisiche del lavoratore e, quindi, a configurare un danno *in re ipsa* (cfr. Cass. 14301/2011).

Qualora, pertanto, il lavoratore denunci di aver subito un danno dal mancato riposo, l'eventuale danno per usura psico-fisica può essere risarcito solo in caso di pregiudizio concreto il cui onere probatorio grava sul lavoratore (cfr. Cass. sentenza n. 19936/2015 e Cass. 11727/2013), il quale non può limitarsi a dedurre di non aver potuto godere appieno il giorno festivo per il connesso impegno di reperibilità, ma deve dimostrare ed allegare il danno che tale reperibilità ha prodotto (cfr. Cass. sentenza n. 18310/2011).

Gli Ermellini hanno, inoltre, specificato al riguardo che l'eventuale danno da usura psico-fisica



COSTANTINO
partners

DIRITTO DEL LAVORO, SINDACALE E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

che il lavoratore riesca eventualmente a provare sarebbe, comunque, da ricondurre alla categoria del danno non patrimoniale causato da fatto illecito o da inadempimento contrattuale (*cfr.* Cass. 14770/2017 e 11727/2013).

Reperibilità passiva in un giorno festivo e riposo compensativo